



**REPUBBLICA ITALIANA**  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
Sezione II penale

composta da

dott. Mario Gentile - Presidente -

Sentenza n. 2460

dott. Domenico Gallo - Consigliere -

P.U. 19/11/2015

dott. Marco Maria Alma - Consigliere -

R.G.N. 27782/2015

dott. Roberto Maria Carrelli Palombi di Montrone - Consigliere relatore -

dott. ssa Lucia Aielli - Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da **BV** nato a Codogno il **X** 1952

avverso la sentenza del 30/1/2015 della Corte d'appello di Milano ;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Maria Carrelli Palombi di Montrone;

udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. sa Paola Filippi, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;

udito per le costituite parti civili l'avv. Giovanni Tripodi in sostituzione dell'avv. Vilma Figliani che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile riportandosi alle conclusioni depositate.

udito per l'imputato l'avv. Elli Gian Alberto Lazzaro che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento.

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con sentenza in data 30/1/2015, la Corte di appello di Milano, in

parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pavia del 21/2/2011, riduceva la pena inflitta a **BV** ad anni tre e mesi quattro di reclusione ed € 20.000,00 di multa per il reato allo stesso ascritto di cui agli artt. 81 cpv. 644 commi 1 e 5 n. 4 cod. pen., sostituiva la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella temporanea di anni cinque, revocava l'interdizione legale durante la pena, confermava le statuizioni civili con la riduzione del sequestro per equivalente fino all'importo di € 210.000,00.

1.1. La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l'atto d'appello, in punto di acquisizione delle scritture contabili della **O** srl, di riconosciuta attendibilità delle dichiarazioni rese dalle parti civili, di sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, della natura usuraria di alcune delle operazioni, di revoca delle statuizioni civili, accogliendole nei termini sopra indicati quanto al trattamento sanzionatorio e quanto all'entità del sequestro per equivalente.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso l'imputato, sollevando i seguenti motivi di gravame:

2.1. mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., in relazione alla ritenuta inesistenza delle prestazioni professionali svolte dall'avv. **B** nell'interesse della parte civile **O** s.r.l., della ditta **GP** e delle parti civili **G** / **T**, giudizio diametralmente opposto a quello formulato dal giudice di primo grado, al quale il giudice di appello pure si era richiamato. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., in relazione alla ritenuta inidoneità delle prestazioni professionali svolte dall'avv. **B** a giustificare i profitti dal medesimo ricevuti di € 210.000,00; ciò in quanto la qualità di cliente dell'avvocato non coincide necessariamente con quella del soggetto direttamente titolare dell'interesse che l'attività del professionista deve perseguire. Lamenta poi l'assenza di motivazione in ordine alle prestazioni professionali rese dall'imputato nell'interesse della **O** s.r.l. e sulle anticipazioni di spesa che l'avv. **B** aveva provveduto a versare in nome e per conto della **O**. Quanto poi all'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, che l'imputato non aveva redatto note, né fatture, cosa che avrebbe certamente fatto se realmente avesse operato in qualità di professionista,

al fine di tenere distinti i profili di finanziatore della O . s.r.l. e quelli di avvocato, evidenzia che la Corte territoriale non ha tenuto conto che quei fondi provenivano da dal patrimonio "formato illegalmente ed illecitamente" della O . s.r.l. Ancora rappresenta che dalla mancanza del parere di congruità dell'ordine professionale e dalla non tutelabilità del credito professionale in sede civile non può farsi derivare l'inesistenza della prestazione resa e dedurre che alcun pagamento possa essere mai avvenuto; in sostanza evidenzia che si trattava di prestazioni professionali reali e concrete rese nell'interesse diretto di O . s.r.l. ovvero dei componenti della proprietà, non denunciate al fisco da parte del professionista e restituite con denaro extracontabile dal cliente O . Contraddittorietà e motivazione, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., in relazione alla ritenuta mancata retribuzione dell'attività professionale svolta dall'imputato per essere stato imputato l'intero profitto di € 210.000,00 agli interessi usurari senza tener conto delle prestazioni professionali svolte dall'avv. B , considerate reali dal Tribunale e retribuite "in nero". Evidenzia come dalla deposizione di GA fosse emerso che B si accontentava delle differenze fra contanti prestati ed assegni a lui consegnati per svolgere la sua attività in anticipazione delle proprie attività giudiziali ed extragiudiziali. Illogicità della motivazione nel ritenere il ruolo di finanziatore /creditore dell'imputato e la tempistica degli assegni bancari come indici a supporto dell'esistenza di interessi usurari. Segnatamente si eccepisce come la Corte territoriale non abbia spiegato che dal ruolo di finanziatore della O . assunto dall'imputato possa derivare che i profitti conseguiti dallo stesso fossero interessi usurari piuttosto che il pagamento di prestazioni professionali, come pure non viene spiegato come il numero, la frequenza e cadenza degli assegni dimostri il carattere usurario del compensi ricevuti dal B .

2.2. mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 comma lett.- e) cod. proc. pen., in relazione al giudizio di bilanciamento fra attenuanti generiche ed aggravante contestate ex art. 69 cod. pen. Evidenzia che nella sentenza impugnata si fa riferimento al diniego delle attenuanti generiche, laddove le stesse erano state riconosciute dal primo giudice. Contesta poi la ritenuta sussistenza dell'aggravante di avere danneggiato un'attività imprenditoriale, pur trattandosi di una società che aveva costituito e gestito il suo patrimonio



nell'illegalità.

2.3. mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 comma lett.- e) cod. proc. pen., in relazione al metodo impiegato per correlare le somme conferite ad O . in contanti con quelle restituite a mezzo di assegno e successiva imputazione della differenza ad interesse usurario nonché alla condanna dell'imputato per le operazioni n. 17, 27, 36, 40, 54, 55, 56, 57, 73, 80, 81, 161, 179, 180, 181, 165, 172, 193, 200, 208. Evidenzia al riguardo che in numerose operazioni fra le 228 contestate non vi era affatto una perfetta coincidenza fra la data riportata di volta in volta sulla matrice degli assegni emessi da O e la data riportata sul quaderno manoscritto dall'imputato.

2.4. mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., in relazione alla ritenuta esistenza di due accordi usurari e conseguentemente all'individuazione della pena edittale di riferimento e della continuazione. Evidenzia al riguardo che la testimonianza di GA non contiene alcun riferimento a due accordi di prestito con successiva dazione di interessi usurari, rappresentandosi altresì che le argomentazioni del Tribunale si basano sulle singole operazioni di dare e avere; si duole poi della mancanza di motivazione in ordine alle modalità di calcolo della pena irrogata con riferimento alla determinazione della pena stabilita per il reato considerato più grave.

2.5. mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., in relazione all'impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del 8/6/2011 con la quale è stata rigettata la richiesta di restituzione di assegni e cambiali estranei ai fatti descritti nell'imputazione che era stato oggetto di uno specifico motivo di appello e rispetto al quale la Corte territoriale non ha reso alcuna motivazione.

2.6. mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., in relazione alla revoca o sospensione della provvisoria disposta a vantaggio della O . s.r.l., che pure costituiva uno specifico motivo di appello e rispetto al quale la Corte territoriale non ha reso alcuna motivazione.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi tutti



manifestamente infondati.

3.1. Le questioni proposte nell'ambito del primo e del terzo motivo attengono a valutazioni di merito che sono insindacabili nel giudizio di legittimità, quando il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai principi giurisprudenziali e l'argomentare scevro da vizi logici, come nel caso di specie. (Sez. U., n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794; Sez. U., n. 12 del 31.5.2000, Rv. 216260; Sez. U. n. 47289 del 24.9.2003, Rv. 226074 ). Nel ricorso viene prospettata una valutazione delle prove diversa e più favorevole al ricorrente rispetto a quella accolta nella sentenza di primo grado e confermata dalla sentenza di appello, che si è limitata a ridurre la pena. In sostanza si ripropongono questioni di mero fatto che implicano una valutazione di merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva, immune da vizi logici; viceversa dalla lettura della sentenza della Corte territoriale non emergono, nella valutazione delle prove, evidenti illogicità, risultando, invece, l'esistenza di un logico apparato argomentativo sulla base del quale si è pervenuti alla conferma della sentenza di primo grado con riferimento alla responsabilità dell'imputato in ordine ai fatti ascrittigli; in tal senso si è fatto riferimento a puntuali risultanze probatorie, quali la deposizione delle persone offese ed i documenti acquisti, che consentivano, ragionevolmente, di ritenere riconducibili ad un rapporto usurario il denaro ricevuto dall'imputato determinato complessivamente nella somma di € 210.000, escludendosi che lo stesso, anche in parte, potesse trovare giustificazione in prestazioni professionali che l'imputato avrebbe svolto nei confronti delle stesse persone offese. Segnatamente la Corte territoriale si è riportata alle argomentazioni contenute nella decisione di primo grado in base alle quali era state confutate tutte le argomentazioni poste a base della tesi difensiva circa la provenienza di quanto restituito all'imputato in misura ulteriore rispetto ai prestiti da crediti professionali vantati dallo stesso nei confronti della famiglia G .

In punto di diritto occorre, al riguardo, rilevare che la sentenza di primo grado e quella di appello, quando non vi è difformità sulle conclusioni raggiunte, si integrano vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico- giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione. Pertanto, il giudice di appello, in caso di pronuncia conforme a quella appellata, può limitarsi a rinviare *per relationem* a quest'ultima sia nella ricostruzione del



fatto sia nelle parti non oggetto di specifiche censure (sez. 1, n. 4827 del 18/3/1994, Rv. 198613; Sez. 6 n. 11421 del 29/9/1995, Rv. 203073). Inoltre, la giurisprudenza di questa Suprema Corte ritiene che non possano giustificare l'annullamento minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione che, ad avviso della parte, avrebbero potuto dar luogo ad una diversa decisione, sempreché tali elementi non siano muniti di un chiaro e inequivocabile carattere di decisività e non risultino, di per sè, obiettivamente e intrinsecamente idonei a determinare una diversa decisione. In argomento, si è spiegato che non costituisce vizio della motivazione qualsiasi omissione concernente l'analisi di determinati elementi probatori, in quanto la rilevanza dei singoli dati non può essere accertata estrapolandoli dal contesto in cui essi sono inseriti, ma devono essere posti a confronto con il complesso probatorio, dal momento che soltanto una valutazione globale e una visione di insieme permettono di verificare se essi rivestano realmente consistenza decisiva oppure se risultino idonei a scuotere la compattezza logica dell'impianto argomentativo, dovendo intendersi, in quest'ultimo caso, implicitamente confutati. (Sez. 5 n. 3751 del 15/2/2000, Rv. 215722; Sez. 5 n. 3980 del 23/9/2003, Rv.226230; Sez. 5 n. 7572 del 22/4/1999, Rv. 213643). Le posizioni della giurisprudenza di legittimità rivelano, dunque, che non è considerata automatica causa di annullamento la motivazione incompleta ne' quella implicita quando l'apparato logico relativo agli elementi probatori ritenuti rilevanti costituisca diretta ed inequivoca confutazione degli elementi non menzionati, a meno che questi presentino determinante efficienza e concludenza probatoria, tanto da giustificare, di per sè, una differente ricostruzione del fatto e da ribaltare gli esiti della valutazione delle prove. In applicazione di tali principi, può osservarsi che la sentenza di secondo grado recepisce in modo critico e valutativo la sentenza di primo grado, correttamente limitandosi a ripercorrere e ad approfondire alcuni aspetti del complesso probatorio oggetto di valutazione critica da parte della difesa, omettendo, in modo del tutto legittimo in applicazione dei principi sopra enunciati, di esaminare quelle doglianze degli atti di appello che avevano già trovato risposta esaustiva nella sentenza del primo giudice. Ciò vale anche per ritenere manifestamente infondato quanto dedotto nel terzo motivo proposto con riguardo agli accertamenti espletati dal consulente tecnico in ordine alla determinazione del tasso d'interesse praticato, risultato per tutte le operazioni accertate superiore al tasso soglia

di usura fissato all'epoca dei fatti.

Quanto finora detto preclude qualsiasi ulteriore esame da parte della Corte di legittimità.

3.2. Quanto alla doglianza proposta con il secondo motivo, rileva il Collegio che effettivamente la Corte territoriale ha errato nel ritenere che nulla giustificasse la concessione delle attenuanti generiche, laddove le stesse erano state, invece, concesse dal giudice di primo grado e ritenute equivalenti all'aggravante contestata. Ma la motivazione adottata, erroneamente, per il diniego delle attenuanti deve considerarsi risposta esaustiva alla doglianza proposta con i motivi di appello in ordine alla ritenuta equivalenza fra le attenuanti generiche e l'aggravante contestata; in tal senso la Corte territoriale ha fatto riferimento alla mancanza di elementi positivi offerti alla valutazione del giudice con particolare riferimento all'assenza di una condotta risarcitoria o di una condotta comunque che avesse rivisitato in modo critico il proprio operato; dette argomentazioni devono essere lette congiuntamente alla valutazione effettuata dal primo giudice che ha ritenuto di non potere andare oltre un giudizio di equivalenza delle generiche rispetto all'aggravante contestata, costituita dalla qualità di imprenditore della persona offesa. Con riguardo, poi, alla contestata sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 644 comma 5 n. 4 cod. pen., il ricorso risulta inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3 cod. proc. pen., in quanto fondato la questione, integrante in astratto solo in vizio di violazione di legge, non è stata proposta con i motivi di appello e, pertanto, ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., non può essere sollevata per la prima volta dinanzi a questa Corte di legittimità. Si tratta, come stabilito da questa Corte nel ritenere manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen. per asserito contrasto con gli artt. 24 e 111 Cost. (sez. 2 n. 40240 del 22/11/2006, Rv. 235504), di una ragionevole regolamentazione del diritto di ricorrere per cassazione per violazioni di legge dettata da ragioni di funzionalità dell'intero sistema delle impugnazioni, in virtù delle quali tale specifica impugnazione è ammissibile solo ove la parte abbia inteso adire i tre gradi di giudizio. La doglianza è, in ogni caso, manifestamente infondata, avendo questa Corte costantemente ritenuto che la circostanza aggravante speciale di cui all'art. 644, comma quinto, n. 4, cod. pen. è configurabile per il solo fatto che la persona offesa eserciti una delle attività protette, a nulla rilevando che il finanziamento corrisposto



dietro la promessa o dazione di interessi usurari non abbia alcuna attinenza con le predette attività (sez. 2 n. 25328 del 22/3/2011, Rv. 250759; sez. 2 n. 47559 del 27/11/2012, Rv. 253942).

3.3. Ed anche con riferimento a quanto dedotto nel quarto motivo, vengono contestate, peraltro per la prima volta in Cassazione, valutazioni di fatto che non sono proponibili in sede di legittimità in presenza di argomentazioni prive di contraddittorietà o illogicità manifeste. In tale direzione il giudice di primo grado ha evidenziato, sulla base di elementi di fatto che non possono essere rivalutati in questa sede, che all'imputato erano ascrivibili due episodi di usura, uno prolungatosi dal marzo 2000 al gennaio 2005 e l'altro iniziato nel maggio 2005 e concluso con l'intervento degli inquirenti. Inoltre la doglianza, pur prospettata come vizio di motivazione, potrebbe, al più integrare un vizio di violazione di legge e cioè dell'art. 81 cod. pen., che non è ammissibile in Cassazione in virtù del sopra richiamato disposto dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.

3.4. Palesemente inammissibile è la doglianza contenuta nel quinto motivo riferito alla mancata risposta all'impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del 8/6/2011 con la quale è stata rigettata la richiesta di restituzione di assegni e cambiali estranei ai fatti descritti nell'imputazione che era stato oggetto di uno specifico motivo di appello. Difatti l'impugnazione contro le ordinanze emesse nel dibattimento deve essere proposta, ai sensi dell'art. 586 comma 1 cod. proc. pen., unitamente all'impugnazione della sentenza solo quando non è diversamente stabilito dalla legge; e nel caso di specie, trattandosi di provvedimento con il quale era stata rigettata la richiesta di restituzione di cose sequestrate, l'impugnazione doveva essere proposta con le forme previste per l'impugnazione delle misure cautelari reali.

3.5. Quanto, infine, all'ultimo motivo proposto, la Corte territoriale, nel rispondere alla doglianza che era stata proposta in sede di gravame, ha ritenuto di confermare le statuizioni civili che erano state disposte dal primo giudice ritenendole congruamente calcolate e riportandosi alle argomentazioni richiamate dalla stessa Corte territoriale in ordine alla legittimità del sequestro dei vantaggi usurari accertati all'esito del dibattimento nella misura di € 210.000,00. Non presenta vizi di legittimità, quindi, la conferma della decisione di primo grado anche con riferimento alla condanna al pagamento della provvisoria determinata sulla base del



danno patrimoniale accertato nel giudizio nei limiti della complessiva somma degli interessi usurari accertati.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegua, ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dell'imputato che lo ha proposto al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del *dictum* della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in € 1.000,00 . L'imputato deve essere inoltre condannato alla rifusione in favore delle costituite parti civili GA , GP GP TR ed O . s.r.l. delle spese processuali sostenute in questo grado di giudizio, che si ritiene di potere liquidare in € 4.000,00 oltre accessori di legge.

## P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese processuali sostenute nel grado dalle costituite parti civili GA , GP , GP TR ed O . s.r.l, che liquida in € 4.000,00 oltre accessori di legge.

Così deciso, il 19 novembre 2015

Il Consigliere estensore

dott. Roberto Maria Carrelli Palombi di Montrone

Il Presidente

dott. Mario Gentile

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
SECONDA SEZIONE PENALE

- 1 DIC. 2015

IL \_\_\_\_\_



CANCELLIERE  
Claudia Pianelli